

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GILIBERTI

Seduta del 03/03/2026

FATTO

Parte ricorrente, nel proprio ricorso, afferma che:

- in data 14/06/2018 concludeva un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. *601) con l'intermediario, per un capitale lordo mutuato di € 22.800,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 190,00 ciascuna.
- Il finanziamento veniva estinto anticipatamente con decorrenza 31/05/2020, dopo il pagamento

di 21 rate;

- Ha diritto al rimborso delle spese di istruttoria pro quota, oltre agli interessi legali dal giorno dell'estinzione;

Pertanto, chiede il rimborso di € 474,38 oltre interessi.

L'intermediario resistente, nel respingere l'avversa pretesa, sostiene che:

- la cliente stipulava in data 14/06/2018 il contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto n. *601 al quale sono state applicate le seguenti commissioni:
 - i) € 575,00 a titolo di spese di istruttoria.
- il contratto veniva estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 21, con decorrenza 31/05/2020 e nel conteggio estintivo veniva restituita alla cliente la somma di € 3.333,12 a titolo di interessi non maturati;
- presentava reclamo il 15/07/2025 chiedendo la restituzione di tutte le voci di costo applicate al contratto;

In via pregiudiziale:

- sottopone all'attenzione del Collegio l'opportunità di disporre la sospensione del giudizio, in ragione della rilevanza sostanziale della questione attualmente oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che verte sull'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, alla luce del contrasto giurisprudenziale insorto tra le sentenze Lexitor (C-383/18) e Unicredit Bank Austria (C-555/21);

Nel merito:

- la richiesta formulata dal ricorrente, relativa alla restituzione di tutti i costi applicati al contratto, deve essere respinta per tre ordini di motivi riconducibili (i) alla pronuncia CGUE, C-555/21, (ii) ai principi civilistici del divieto di indebito oggettivo e dell'arricchimento senza causa e (iii) all'art. 6 bis del D.P.R. 180/50;
- la voce "spese di istruttoria" fa riferimento ad attività di pre-analisi effettuate precedentemente alla concessione del finanziamento e all'inizio dell'effettivo ammortamento del prestito; dunque, considerata la natura non ricorrente delle suddette spese, queste non sono retrocedibili.

DIRITTO

L'intermediario ha preliminarmente chiesto la sospensione dell'odierno procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48.

In relazione alla propria eccezione, ha versato in atti elenco dei processi innanzi a giudici ordinari, di cui è parte, oggetto di sospensione/rinvio.

Sul punto si osserva che il rinvio pregiudiziale ex art 267 TFUE obbliga il giudice a quo che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda una analoga fattispecie.

Invero, le Disposizioni ABF prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra la fattispecie in oggetto. Peraltro, nel caso di specie, non sembrerebbe sussistere neanche un'ipotesi di litispendenza in senso proprio, in quanto non vi è comunanza di parti tra i due procedimenti.

Tanto precisato, si osserva comunque che, secondo le Disposizioni ABF, in caso di litispendenza non sembrerebbe prevista la sospensione del procedimento ma, piuttosto un'ipotesi di inammissibilità del ricorso.

Sul punto, il Collegio di Milano (decisione n. 2074/25 del 24/02/25) ha superato l'eccezione in analisi, esponendo le seguenti motivazioni:

“L'intermediario ha preliminarmente chiesto la sospensione del procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48 a tal fine producendo copia dell'ordinanza del Giudice di Pace di Palermo del 12/10/2024 con la quale è stata disposta la sospensione di giudizio su analoga questione nei confronti di altro soggetto. Al netto del rilievo per cui non è versata in atti alcuna documentazione comprovante l'avvenuto radicamento del giudizio di rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, questo Collegio osserva che il rinvio pregiudiziale ex art 267 TFUE obbliga il giudice che lo ha promosso a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia senza che analogo obbligo gravi in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda una analoga fattispecie; d'altro canto, le Disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra quella adesso citata.”

Precisato quanto innanzi, il ricorso può essere valutato nel merito.

Alle operazioni di cessione del quinto dello stipendio (CQS) ed alle operazioni di prestito con delegazione di pagamento si applica la disciplina del credito al consumo. L'estinzione anticipata del contratto è disciplinata dall'articolo 125 sexies del Testo Unico Bancario (TUB), come riformulato dall'art. 11-octies, comma 2, D. L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.07.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.07.2021). Il testo riformulato dell'art. 125 sexies TUB è riportato nelle “Questioni Giuridiche”. La medesima legge di conversione prevedeva quale criterio temporale che: “Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

Con sentenza n. 263/22 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/21, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.

In particolare, la sentenza della Corte ha statuito che: “L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor”.

Per quanto riguarda i finanziamenti stipulati in data precedente al 25 luglio 2021, l'art. 27 (Estinzione anticipate dei contratti di credito al consumo) del decreto legge 10 agosto, n. 104 (cosiddetto Decreto “Omnibus”), convertito in legge 9 ottobre 2023, n. 136, richiamando il diritto dell'unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia, conferma la riduzione di tutti i costi sostenuti dal cliente, siano essi ricorrenti (recurring) o istantanei (up front), escluse le imposte.

Nel caso di specie, il Contratto è stato sottoscritto in data 14/06/2018 e, pertanto, prima del 25 luglio 2021 e, stante la rimborsabilità di tutti i costi sostenuti dal cliente e gli orientamenti pure condivisi dai Collegi successivamente alla citata pronuncia della Corte Costituzionale, i criteri di rimborso sono i seguenti: per i costi *recurring* (ricorrenti), si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia

contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli *up front* (istantanei) in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Ciò precisato, l'estinzione anticipata del prestito è avvenuta al 31/05/2020, dopo la scadenza di n. 21 rate sulle n. 120 totali e, in atti, vi è l'evidenza del conteggio estintivo emesso dall'intermediario il 19/06/2020 nonché la liberatoria che conferma l'estinzione del prestito con decorrenza 01/06/2020.

Dall'analisi delle condizioni contrattuali e considerato che, dalla documentazione in atti non risultano oneri assicurativi posti a carico del ricorrente, il Collegio, conformemente agli orientamenti di recente condivisi tra i Collegi ABF per i contratti stipulati ante 25 luglio 2021, applicando ai costi recurring il criterio *pro rata temporis* e ai costi *up front* il criterio della c.d. "curva degli interessi" e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento svolge il seguente calcolo:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 18,037.89	TAN	4.85%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	190.00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso <i>pro rata temporis</i>	82.50%
Data di inizio del prestito	9/1/2018	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	69.99%

rate pagate	21	rate residue	99	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				575.00	Upfront	69.99%	402.46	0.00	402.46
Totale				575.00					402.46

Campi da valorizzare

L'importo indicato in tabella, da arrotondare a € 402,00 è inferiore a quello indicato nei conteggi della cliente (€ 474,38) che ha calcolato la voce di costo con il criterio del *pro rata temporis*.

A detto importo devono essere aggiunte le spese della procedura pari ad € 20,00 e gli interessi al tasso legale da computarsi, attesa la natura restitutoria e non risarcitoria dell'importo, a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione, sino al saldo effettivo (così come chiarito dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 5304/2013).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 402,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE